



COMUNE DI LECCE NEI MARSI (PROV. L'AQUILA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Reg. Data 28-11-13

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredecim, il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 19:15, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE ANGELIS GIANLUCA	P	FAVORITI ANDREA	A
BARILE AUGUSTO	P	MACERA MICHELINA	A
DI NICOLA MILENA	P	PARANINFI BIAGIO	P
DI VITTORIO FRANCO	A		

Assegnati n. 7	In carica n. 7	Presenti n. 4	Assenti n. 3
----------------	----------------	---------------	--------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor DE ANGELIS GIANLUCA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale dott. ZANATTA GIAN LUIGI.
- La seduta é Pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, relazionando sullo stesso:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267:

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime parere: Favorevole

Data 22-11-2013

Il Responsabile
F.toTerra Felice

Il Sindaco passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione aliquote IMU-Anno 2013" e dà lettura della seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

VISTO la propria deliberazione n. 26 in data odierna ad oggetto " Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), dichiarata eseguibile ai sensi di legge ex art. 134- 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con la quale veniva approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale unica con effetto dal 1° gennaio 2013;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data decadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari al 7,6 per mille, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:**

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 7,6 PER MILLE** aumento o diminuzione **sino 3 punti percentuali.**
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE** aumento o diminuzione **sino a 2 punti percentuali.**
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE** riduzione **fino all' 1 per cento.**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza

del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200 ;**

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RITENUTO di applicare per l'anno 2013 l' Imposta Municipale Unica (I.M.U.) nei seguenti importi rispettando l'equilibrio di bilancio:

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE.

ALIQUOTA 8,6 PER MILLE PER TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI AL DI FUORI DI QUELLA PRINCIPALE , IVI COMPRESO LE AREE EDIFICABILI PREVISTE NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE.

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole, sotto il profilo tecnico/contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di applicare per l'anno 2013 l' Imposta Municipale Unica (I.M.U.) sul territorio comunale nei seguenti importi , rispettando l'equilibrio di bilancio :

-ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4 PER MILLE

-ALIQUOTA 8,6 PER MILLE PER TUTTE LE ALTRE ABITAZIONI AL DI FUORI DI QUELLA PRINCIPALE , IVI COMPRESO LE AREE EDIFICABILI PREVISTE NEL VIGENTE PIANO REGOLATORE COMUNALE.

-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2 PER MILLE ;

3) di prendere atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad €. 200;**

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

5) di dare mandato al responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;

Al Termine della lettura il Sindaco sottolinea che l'Amministrazione ha lasciato invariate le aliquote della seconda rata dell'IMU nonostante i tagli notevoli dei trasferimenti statali per non chiedere eccessivi sacrifici ai cittadini in questo particolare periodo di crisi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Udito l'intervento del Sindaco;

Atteso che non ci sono altri interventi dei consiglieri presenti;

Visto il T.U.E.E.L;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Con votazione palese e per alzata di mano, dal seguente esito

Presenti n. 4 - votanti n.4 voti favorevoli.4;

DELIBERA

- di approvare integralmente e a tutti gli effetti di legge la sopra riportata proposta di deliberazione

Con separata, successiva votazione palese dello stesso esito, stante l'urgenza,

DELIBERA

Altresì di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANATTA GIAN LUIGI

IL PRESIDENTE
F.to DE ANGELIS GIANLUCA

Prot. N.

Li, 03-12-2013

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 03-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANATTA GIAN LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 28-11-2013;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Dalla Residenza comunale, li 03-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZANATTA GIAN LUIGI

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 04-12-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANATTA GIAN LUIGI